Pubblicato il 06/09/2025

N. 00022 /2025 **REG.PROV.CAU.**
N. 0001204/2025 Prot.Ag.ID

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare *ante causam* ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm., proposta da:

- LEAL Lega Antivisezionista ODV, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Michela Vittoria Brambilla, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione "Lega Italiana per la difesa degli Animali e dell'Ambiente Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore" "LEIDAA ODV – ETS"; rappresentati e difesi dall'avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- OIPA ITALIA ODV, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Loprete e Claudia Paola Angela Taccani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Provincia Autonoma di Trento; l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale; il Comune di Ala; non costituiti in giudizio;

nei confronti

della Società Allevatori di Ala, Semplice agricola, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto n. 42 del 04.09.2025 con ad oggetto Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 e s.m.. Autorizzazione alla rimozione tramite abbattimento di massimo due esemplari di lupo (Canis lupus);
- di ogni altro atto, precedente, successivo o comunque connesso con quello qui impugnato;
- del parere di ISPRA n. 0049058/2025 dd 01/09/2025 prot. PAT n. 679428 del 01/09/2025.

Vista l'istanza di misure cautelari interinali provvisorie *ante causam* proposta dalle odierne istanti ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Vista la delega delle funzioni presidenziali disposta con decreto n. 17/2025 per il periodo dal 6 al 12 settembre 2025;

Premesso che:

- le associazioni istanti – le quali evidenziano di avere quale fine statutario la tutela del benessere degli animali e un concreto collegamento con il territorio interessato – intendono proporre ricorso contro il provvedimento del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 42 del 4 settembre 2025, con il quale è stata autorizzata la rimozione tramite abbattimento di massimo due esemplari di lupo (Canis lupus) ai sensi della l.p. n. 9/2018;
- il provvedimento secondo le istanti sarebbe palesemente illegittimo, con riserva di meglio argomentare nel proponendo ricorso, per *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, dell'art. 11 del Regolamento attuativo (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) e dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – violazione dell'art. 117 della Costituzione – Difetto dei presupposti - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Manifesta irragionevolezza – Insufficienza e/o contradditorietà della motivazione –*

Eccesso di potere per sviamento - Ai sensi del combinato disposto dell'art 9 Costituzione e dell'art. 21 octies Legge n. 241/1990 – Violazione del principio di precauzione;

- sostengono in particolare che non sussisterebbero le condizioni per le deroghe di cui all'art. 16 della direttiva 92/43/CEE, tenuto conto dell'assenza di circostanze ben definite in fatto e dell'esistenza di alternative – quale ad esempio un maggiore monitoraggio – a fronte di un abbattimento che potrebbe rivelarsi inutile, in relazione peraltro ad un branco che non risulterebbe neanche essere stato identificato;
- deducono altresì la violazione del principio di precazione di cui all'art. 191 del TFUE, in quanto la Provincia autonoma di Trento, con la decisione di autorizzare l'eliminazione, a caso, di due esemplari di lupo, non si sarebbe basata su dati scientifici e fattuali concreti;
- poiché il decreto oggetto dell'istanza è immediatamente esecutivo, chiedono pertanto l'adozione di misure estremamente urgenti ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Rilevato che la misura cautelare *ante causam* ai sensi del su richiamato art. 61 cod. proc. amm. mira a tutelare in via provvisoria e interinale la fattispecie controversa, "in caso di eccezionale gravità e urgenza", durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso e della contestuale istanza cautelare;

Ritenuto, nella presente fase di sommaria valutazione della fattispecie, di non potere accogliere l'istanza, in quanto – ferma ogni ulteriore valutazione in caso di proposizione del ricorso, sia in sede collegiale che monocratica, ai sensi rispettivamente degli articoli 55 e 56 cod. proc. amm. – *prima facie* il provvedimento oggetto dell'istanza pare supportato dalle condizioni e circostanze di fatto imposte dalla l.p. n. 9/2018 e dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE;

Ritenuto, in particolare, che:

- il provvedimento si basa sul Rapporto Istruttorio del Servizio Faunistico del 2 settembre 2025 e sulla precedente relazione istruttoria del 14 agosto 2025; nonché,

sul parere ISPRA del 1° settembre 2025, il quale – in presenza di due eventi di danno grave a breve termine, avvenuti nei giorni 11 e 13 agosto 2025 nella Malga Bordera, indicata quale esempio complessivamente virtuoso di prevenzione in Lessinia – ha esplicitato la sussistenza di tutte e tre le condizioni necessarie per rimozione di individui di lupo, riferita al branco identificato quale "branco n. 1 denominato Lessinia" e al relativo impatto sull'allevamento bovino nella Lessinia trentina e presso la malga Boldera;

- dall'istruttoria condotta, richiamata nelle premesse del decreto n. 42/2025, si evince la presenza di un danno, oltre che grave, anche "cronico"; nonché, pare emergere anche la sostenibilità della misura adottata (abbattimento di soli due individui nella provincia nel 2025), indicata quale idonea e necessaria in un contesto di urgenza, a fronte dello stato di conservazione soddisfacente della popolazione di lupi nella stessa provincia (v. riferimento al Rapporto Grandi Carnivori 2024 della Provincia Autonoma di Trento); e considerato, altresì, che le misure finora adottate non hanno impedito ai lupi di superare anche le recinzioni elettrificate;

- non pare pertinente quanto ritenuto nell'ordinanza cautelare n. 2917/2023 del Consiglio di Stato, parte della cui motivazione è stata riportata nell'istanza *ex* art. 61 cod. proc. amm., in quanto tale ordinanza atteneva ad un provvedimento avente ad oggetto la specie tutelata dell'orso bruno;

Ritenuto necessario, infine, osservare che, con la direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025, lo status di protezione del lupo è stato abbassato da una protezione rigorosa a una specie animale di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione; evoluzione normativa sul piano dell'abbassamento del livello di tutela del lupo a livello europeo, che – sebbene debba ancora essere recepita dagli Stati membri – appare sintomatica di un soddisfacente stato di conservazione della specie protetta (in tal senso, decreto cautelare T.R.G.A.,

Bolzano, 9 agosto 2025, n. 89);

Ritenuto, pertanto, che va respinta l’istanza in epigrafe.

P.Q.M.

respinge l'istanza in epigrafe.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento/Monreale il giorno 6 settembre 2025.

Il Consigliere delegato
Maria Cappellano

IL SEGRETARIO